TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSEGUIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante
Estremi	Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-conseguire-l/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it